

ArgoGlobal Assicurazioni spa

Convenzione FABI

RC CASSIERI E MISTA CASSA + PROFESSIONALE

Edizione Settembre 2018

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

TESTO CASSIERI E MISTA CASSA + PROFESSIONALE

RC CASSIERI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge , per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Cassieri comprese le operazioni di carico/scarico bancomat tradizionali e intelligenti, i danni alle cose in consegna e custodia e la gestione di titoli di viaggio quali ad esempio biglietti per autobus.

Pertanto, premesso che l'assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di Cassiere presso l'Istituto di Credito o Risparmio, la Società si impegna a rifondere all'assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori -conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto , purchè confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti/accordi interni.

ASSICURATI

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso alla **FABI** e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di **FABI**. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.

RC CASSIERI + RC PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RESPONSABILITA' CIVILE CASSIERI + RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE CASSIERI.

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi , compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico bancomat tradizionali e intelligenti e altri adempimenti svolti su incarico dell'istituto di Credito e intelligenti e i danni alle cose in consegna e custodia.

Pertanto, premesso che l'assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio presso un' Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all' Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori- conseguenti a

negligenza e/o errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purchè confermati da prescritti controlli di Banca che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

Qualora all'assicurato, in corso di annualità, vengano cambiate le mansioni da cassiere ad altro ruolo, le garanzie di rc professionale restano operanti fino al termine dell'annualità anche in funzione dell'espletamento delle nuove mansioni e con massimale di euro 120.000,00 a prescindere dalla opzione di cassa o mista in vigore; contestualmente la rc di cassa cessa immediatamente al passaggio alle nuove funzioni.

Si precisa che le condizioni di garanzia per la RC Professionale si intendono pienamente prestate sulla base della normativa prevista dalla polizza numero RC Professionale Bancari n°XXXXXX intestata a FABI in corso con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A..

La Compagnia si riserva di verificare ed esercitare le opportune attività di controllo per sinistri di particolare entità.

ASSICURATI

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso alla **FABI** e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di **FABI**. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.

POSTUMA DA CESSAZIONE

In caso di cessazione dell'attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, di cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell'ultima annualità precedente alla cessazione stessa.

Nel caso in cui l'assicurato non avesse completato l'annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un'unica soluzione sia la differenza per completare l'annualità che il versamento del 100% del premio.

Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell'anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale.

CONDIZIONI VALIDE SIA PER LA CASSIERI CHE PER LA PROFESSIONALE

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione al FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa assicuratrice.

La Compagnia si impegna a concedere le condizioni di premio, franchigie, scoperti, normativa esclusivamente al Contraente della presente polizza, intermediato da S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l. Broker, e a non ripetere le condizioni per altri Contraenti operanti nel settore sindacale bancario.

In deroga alle C.G.A. , si conviene che la Compagnia e il Contraente possono disdettare il contratto solo alla scadenza contrattualmente prevista; inoltre per

assicurati che abbiano denunciato 2 o più sinistri è facoltà di FABI segnalare alla Compagnia l'opportunità di rescindere dalla singola adesione.

La Compagnia emetterà appendici di Regolazione premio semestrali sulla base dei dati che FABI comunicherà a S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l., mensilmente, inviando un file riepilogativo delle varie opzioni di adesione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

COLPA LIEVE

Si prende atto che la garanzia colpa lieve opera a secondo rischio rispetto alla copertura di RC professionale dell'istituto di Credito e che al momento dell'apertura del sinistro il dipendente è tenuto a comunicare ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. i riferimenti dell'Ufficio della Banca che segue la parte assicurativa affinché ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. sia messa in grado di gestire il rapporto con la Banca acquisendo le informazioni necessarie per verificare i termini contrattuali della polizza di primo rischio stipulata dalla banca; Il dipendente è tenuto a inviare la denuncia di Sinistro R.C. Professionale sia ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. che all'Istituto di appartenenza per consentire all'assicuratore di gestire la posizione di danno.

Si prende comunque atto che in assenza di copertura assicurativa della Banca o di inoperatività della stessa, la garanzia colpa lieve di cui alla polizza in corso con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. opererà a primo rischio e pertanto la Compagnia liquiderà i sinistri fermo il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'istituto bancario.

MODALITA' DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica e integrazione delle C.G.A. si conviene che entro il minor tempo possibile dall'accertamento della deficienza di cassa l'assicurato deve inoltrare denuncia di sinistro dettagliata direttamente alla FABI allegando:

- Dichiarazione della Banca che attesti l'effettiva deficienza di cassa

- Copia della scheda di adesione al contratto (in possesso di FABI)
- Copia della contabile di bonifico bancario che attesta il giorno in cui è stato eseguito il pagamento stesso (in possesso di FABI)
- Copia della nota di addebito interna effettuata dalla Banca al dipendente o documento equivalente.
- Autocertificazione del dipendente che attesta l'inesistenza di altre coperture assicurative stipulate in proprio o dall'Istituto di appartenenza.

Per sinistri di importo rilevante la Compagnia si riserva la facoltà di espletare indagini approfondite e di richiedere all'Istituto di appartenenza ulteriore documentazione a supporto del sinistro e/o di contattare l'assicurato, previo accordo con S&B EsseBi Insurance Broker S.r.l.e Fabi, per un incontro presso l'Ispettorato Sinistri della Compagnia.

La FABI trasmetterà 2 volte al mese ad S&B ESSEBI INSURANCE BROKER S.R.L. file elettronico riepilogativo delle posizioni di sinistro aperte nel mese, corredate dalla documentazione prevista contrattualmente; tale documentazione verrà inoltrata a ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A. per procedere all' apertura e liquidazione del danno (pratiche complete) e/o alla sola apertura per le pratiche non complete in ogni parte. La Compagnia si impegna a liquidare i sinistri entro max 30 gg dalla data di ricezione della pratica completa.

Lavoratori interinali/tempo determinato/tempo indeterminato — opzioni infrannuali e temporanee disponibili

Opzione 3 mesi: 3/12 del premio annuo
Opzione 6 mesi: 6/12 del premio annuo
Opzione 9 mesi: 9/12 del premio annuo

BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI

Si prende atto che in presenza della prima denuncia di sinistro la franchigia si intende azzerata e non applicata.

Per gli iscritti Fabi che non abbiano denunciato sinistri nella precedente annualità, al primo sinistro denunciato non verrà applicata la franchigia.

L'operatività della presente clausola è valida anche per le annualità successive prendendo quale riferimento l'anno assicurativo immediatamente precedente.